

Tribunale di Varese, 23 luglio 2010 – Est. Buffone.

Termini cd. multipli – Termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. – Decorrenza del secondo termine dalla scadenza del primo – Proroga del primo termine per scadenza nel giorno di sabato (art. 155 c.p.c. come modificato dalla Legge 69/2009) – Automatica proroga anche del secondo termine.

In caso di termini concessi in concatenazione logica (cd. termini "multipli"), come accade con quelli concessi ex art. 183, comma 6, codice procedura civile, la proroga ope legis del primo termine, ex art. 155, determina uno spostamento in avanti della decorrenza del secondo. (gb) (riproduzione riservata)

Il Giudice

IL CASO.it

visto l'art. 183, comma VII, c.p.c.

Lette le richieste istruttorie delle parti, così provvede.

Va preliminarmente risolta la questione giuridica concernente il decorso del secondo termine ex art. 183 comma VI c.p.c. ove il primo sia stato prorogato di diritto per scadenza nella giornata del sabato.

Ai sensi dell'art. 155 c.p.c. (come modificato dalla Legge 69 del 2009) se il giorno di scadenza è festivo o coincide con il sabato, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo o al lunedì che segue al sabato.

La norma si applica anche ai termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Tale norma prevede che se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

- 1) un termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

I termini sono concessi in concatenazione logica (cd. termini "multipli") cosicché la scadenza di quello che precede costituisce il dies a quo di quello che segue. Il giudice, cioè, nell'assegnare i termini, implicitamente enuncia la seguente regola di diritto: "il secondo termine decorra da quando scade il primo".

Se questa è la regola logica (prima che giuridica) che tipizza la volta dell'art. 183, comma VI, c.p.c. è chiaro che la proroga ope legis determina uno spostamento in avanti della decorrenza del secondo termine. E', dunque, infondata l'eccezione dell'attore: il primo termine scadeva nella giornata di sabato (13 marzo 2010) e, dunque, si è prorogato di diritto al primo lunedì successivo (15 marzo 2010). La proroga di diritto ha spostato in avanti la decorrenza del secondo termine che, dunque, è da individuare nella data del 15 marzo 2010 e, per l'effetto, il secondo termine scadeva trenta giorni dopo, ovvero il 14 aprile 2010. La memoria ex art. 183, VI, n. 2, c.p.c. è stata depositata dai convenuti il 14.4.2010 ed è dunque ammissibile ed utilizzabile perché tempestiva.

Questa scelta interpretativa segue la scia interpretativa lasciata dalla Suprema Corte di Cassazione

È infatti pacifico – per gli E. - che l'art. 155 c.p.c. attua una proroga ex lege della scadenza del termine, che sposta anche il dies a quo dell'eventuale termine successivo. Cfr. Cass. civ. Sez. III, 03-11-1997, n. 10741; Cass. civ. Sez. I, 05-06-2006, n. 13201.

In particolare, il Collegio afferma il seguente principio di diritto: La disciplina del computo dei termini dettata dall'art. 155 cod. proc. civ. e, in particolare, la previsione del quarto comma di tale norma, concernente la proroga di diritto della scadenza, se il giorno di scadenza è festivo, al primo giorno seguente non festivo, si applica, per il suo carattere

generale, anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta, "dies a quo" per il termine successivo, con la conseguenza che l'ulteriore termine a seguire in successione decorre dal giorno seguente non festivo, al quale, di diritto, è prorogata la scadenza del termine successivo; cfr. Cassazione civile, sez. I, 5 giugno 2006, n. 13201. **IL CASO.it**
omissis